

N.16

del 12 Ottobre 2016

News per i Clienti dello studio

LAVORO ACCESSORIO: NUOVI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Il Decreto (D. lgs185/2016) correttivo del Jobs Act, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 07/10/2016 ed in vigore dal 08/10/2016, modifica le modalità operative di comunicazione dei dati del prestatore e della prestazione di lavoro accessorio.

La comunicazione:

- **va effettuata almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione;**
- **deve contenere:**
 - a) **committenti imprenditori non agricoli o professionisti: i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione;**
 - b) **committenti imprenditori agricoli: i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione;**
- **non può più riguardare un periodo ampio (fino a 30 giorni), eccetto per i committenti agricoli che possono comunicare la prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni;**
- **destinatario della comunicazione: Sede territoriale dell'Ispettorato del lavoro**
- **modalità di invio: sms o email. La legge non indica in maniera specifica il numero o la casella di posta elettronica da utilizzare per l'invio, così come non condiziona l'operatività della nuova disposizione a un apposito decreto ministeriale.**

Nella relazione di accompagnamento del Decreto correttivo viene precisato che la comunicazione preventiva dovrà essere svolta utilizzando le forme previste per il lavoro intermittente (sms al numero 3399942256 oppure email all'indirizzo intermittenti@pec.lavoro.gov.it).

Sanzioni:

Per chi non rispetta questo obbligo, si applicherà una sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro, moltiplicata per ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.

Ritiene lo scrivente studio che nelle more delle comunicazioni operative da parte degli organi competenti sia ad oggi opportuno, al fine dell'attivazione di ogni singola prestazione lavorativa, attuare la preesistente attivazione telematica presso il sito INPS oltre alla nuova comunicazione via PEC sopracitata.

Lo studio è a disposizione per ogni chiarimento.